

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3663-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(V. Stampato Camera n. 5888)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 2005*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo che il provvedimento in esame propone di ratificare mira a ricondurre a un unico quadro normativo il complesso dei rapporti tra l'Italia e la Svizzera in campo scientifico e tecnologico, così colmando una lacuna nell'ambito delle relazioni bilaterali con Berna e realizzando un contesto coerente nell'ambito del quale intensificare la collaborazione in materia. L'Accordo costituisce pertanto un prezioso strumento di promozione della cultura scientifica italiana verso un Paese che appare particolarmente ricettivo e interessato agli scambi nel settore considerato.

La collaborazione di cui tratta il documento in esame attiene alla ricerca scientifica di base, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica e alle applicazioni industriali e dovrà essere attuata attraverso programmi e attività comuni. I soggetti interessati all'Accordo sono le istituzioni accademiche, gli enti di ricerca e le organizzazioni scientifiche, sia pubblici che privati, dei due Paesi. Essi dovranno porre in essere scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori e di altro personale del comparto interessato, nonché organizzare seminari bilaterali scientifici, ricerche congiunte su temi di comune interesse e corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione. Do-

vanno inoltre realizzare congiuntamente progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, creare laboratori congiunti, scambiarsi informazioni e dati, stipulare convenzioni e accordi istituzionali.

Una Commissione mista istituita *ad hoc* sarà inoltre incaricata di formulare programmi pluriennali e individuare le modalità pratiche della collaborazione. Tali programmi dovranno essere realizzati sulla base della reciprocità e della disponibilità delle risorse finanziarie di ciascuna delle Parti. Infine, nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante dell'Accordo, sono incluse disposizioni per la protezione della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso delle attività contemplate dallo stesso atto bilaterale.

Da quanto sopra esposto, risulta chiaro che l'attuazione dell'Accordo comporterà degli oneri finanziari, puntualmente indicati nella relazione tecnica e la cui copertura è prevista all'articolo 3 del disegno di legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

15 dicembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo, secondo cui la cadenza temporale delle riunioni della Commissione mista, di cui all'articolo 6 dell'Accordo, sarà coerente con la relativa copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 160.150 per l'anno 2005, di euro 154.030 per l'anno 2006 e di euro 160.150 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

